

rgl n.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al  
R.G.L. n. **13410/2016**, promossa da:

**MOTTOLA GIUSEPPINA**, assistito dall'avv. MINISSALE GIUSEPPE

- PARTE RICORRENTE -

**C O N T R O**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**, assistita dall'avv.  
ROMANO EMANUELA LUCIA

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: trasferimento del lavoratore

Oggi 15/03/2017 avanti il Giudice dott.ssa Giulia Marzia LOCATI compaiono la  
ricorrente personalmente ass. avv. Mannello Alberto in sost. dell'avv. Minisale.

Nessuno compare per il MIUR.

Il Giudice invita parte ricorrente a discutere sull'istanza di incompetenza territoriale  
e sull'istanza ex art. 151 c.p.c.

L'avv. Mannello insiste per la competenza territoriale del Tribunale adito e  
nell'istanza ex art. 151 c.p.c.

Il Giudice, rilevato che la ricorrente è assegnata ad Aversa solo in via provvisoria,  
rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale.

Rigetta altresì la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la  
pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta.  
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *"in tema di notificazioni autorizzate dal  
giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello  
scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di  
difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la  
notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto  
e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale  
previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass. ,  
Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza  
n. 4319 del 25/03/2003).



rgl n.

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti che sono stati inseriti nella fase C e che ricoprono le cattedre che la ricorrente ritiene avere diritto di ricoprire, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adequata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Il Giudice, visto anche l'art. 102 c.p.c., rinvia pertanto per l'integrazione del contraddittorio all'udienza del **13 giugno 2017 ore 9:30.**

IL GIUDICE  
*dott.ssa Giulia Marzia LOCATI*

